DIFFERIMENTO DI TALUNI TERMINI ED ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 5-bis

Modalità applicative dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1994, n. 724

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la quota parte di cui alla lettera b) e' determinata, per i membri del Parlamento nazionale, in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi; tale rapporto si considera in ogni caso non superiore ai due quinti.

Versione in vigore dal 24 agosto 1995, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria
Estremi	Decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/differimento-di-taluni-termini-ed-altre-disposizioni-in-materia-250-1995/art-5-bis-modalita-applicative-dell-articolo-26-della-legge-23-dicembre-1994-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it